



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 29 aprile 2025 n.69

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 22 aprile 2025;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**ADESIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE
NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
TRANSNAZIONALE CONTRO LA FABBRICAZIONE E IL TRAFFICO ILLECITO
DI ARMI DA FUOCO, DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni (Allegato A), fatto a New York il 31 maggio 2001, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2025/1724 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO**
Alessandro Bevitori

Annex

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Aware of the urgent need to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, owing to the harmful effects of those activities on the security of each State, region and the world as a whole, endangering the well-being of peoples, their social and economic development and their right to live in peace,

Convinced, therefore, of the necessity for all States to take all appropriate measures to this end, including international cooperation and other measures at the regional and global levels,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition,

Bearing in mind the principle of equal rights and self-determination of peoples, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations,¹

¹Resolution 2625 (XXV) annex.

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition will be useful in preventing and combating those crimes,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1. Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2. Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to promote, facilitate and strengthen cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

Article 3. Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) "Firearm" shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

(b) "Parts and components" shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including

a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm;

(c) "Ammunition" shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party;

(d) "Illicit manufacturing" shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:

- (i) From parts and components illicitly trafficked;
- (ii) Without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or
- (iii) Without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with article 8 of this Protocol;

Licensing or authorization of the manufacture of parts and components shall be in accordance with domestic law;

(e) "Illicit trafficking" shall mean the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with article 8 of this Protocol;

(f) "Tracing" shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of States Parties in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking.

Article 4. Scope of application

1. This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to the investigation and prosecution of offences established in accordance with article 5 of this Protocol where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group.

2. This Protocol shall not apply to state-to-state transactions or to state transfers in cases where the application of the Protocol would prejudice the right of a State Party to take action in the interest of national security consistent with the Charter of the United Nations.

Article 5. Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct, when committed intentionally:

(a) Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and ammunition;

(b) Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(c) Falsifying or illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by article 8 of this Protocol.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit or participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 6. Confiscation, seizure and disposal

1. Without prejudice to article 12 of the Convention, States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of firearms, their parts and components and ammunition that have been illicitly manufactured or trafficked.

2. States Parties shall adopt, within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to prevent illicitly manufactured and trafficked firearms, parts and components and ammunition from falling into the hands of unauthorized persons by seizing and destroying such firearms, their parts and components and ammunition unless other disposal has been officially authorized, provided that the firearms have been marked and the methods of disposal of those firearms and ammunition have been recorded.

II. Prevention

Article 7. Record-keeping

Each State Party shall ensure the maintenance, for not less than ten years, of information in relation to firearms and, where appropriate and feasible, their

parts and components and ammunition that is necessary to trace and identify those firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition which are illicitly manufactured or trafficked and to prevent and detect such activities. Such information shall include:

(a) The appropriate markings required by article 8 of this Protocol;

(b) In cases involving international transactions in firearms, their parts and components and ammunition, the issuance and expiration dates of the appropriate licences or authorizations, the country of export, the country of import, the transit countries, where appropriate, and the final recipient and the description and quantity of the articles.

Article 8. Marking of firearms

1. For the purpose of identifying and tracing each firearm, States Parties shall:

(a) At the time of manufacture of each firearm, either require unique marking providing the name of the manufacturer, the country or place of manufacture and the serial number, or maintain any alternative unique user-friendly marking with simple geometric symbols in combination with a numeric and/or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture;

(b) Require appropriate simple marking on each imported firearm, permitting identification of the country of import and, where possible, the year of import and enabling the competent authorities of that country to trace the firearm, and a unique marking, if the firearm does not bear such a marking. The requirements of this subparagraph need not be applied to temporary imports of firearms for verifiable lawful purposes;

(c) Ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the appropriate unique marking permitting identification by all States Parties of the transferring country.

2. States Parties shall encourage the firearms manufacturing industry to develop measures against the removal or alteration of markings.

Article 9. Deactivation of firearms

A State Party that does not recognize a deactivated firearm as a firearm in accordance with its domestic law shall take the necessary measures, including the establishment of specific offences if appropriate, to prevent the illicit reactivation of deactivated firearms, consistent with the following general principles of deactivation:

(a) All essential parts of a deactivated firearm are to be rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification in a manner that would permit the firearm to be reactivated in any way;

(b) Arrangements are to be made for deactivation measures to be verified, where appropriate, by a competent authority to ensure that the modifications made to a firearm render it permanently inoperable;

(c) Verification by a competent authority is to include a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or a clearly visible mark to that effect stamped on the firearm.

Article 10. General requirements for export, import and transit licensing or authorization systems

1. Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall verify:

(a) That the importing States have issued import licences or authorizations; and

(b) That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have no objection to the transit.

3. The export and import licence or authorization and accompanying documentation together shall contain information that, at a minimum, shall include the place and the date of issuance, the date of expiration, the country of export, the country of import, the final recipient, a description and the quantity of the firearms, their parts and components and ammunition and, whenever there is transit, the countries of transit. The information contained in the import licence must be provided in advance to the transit States.

4. The importing State Party shall, upon request, inform the exporting State Party of the receipt of the dispatched shipment of firearms, their parts and components or ammunition.

5. Each State Party shall, within available means, take such measures as maybe necessary to ensure that licensing or authorization procedures are secure

and that the authenticity of licensing or authorization documents can be verified or validated.

6. States Parties may adopt simplified procedures for the temporary import and export and the transit of firearms, their parts and components and ammunition for verifiable lawful purposes such as hunting, sport shooting, evaluation, exhibitions or repairs.

Article 11. Security and preventive measures

In an effort to detect, prevent and eliminate the theft, loss or diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall take appropriate measures:

(a) To require the security of firearms, their parts and components and ammunition at the time of manufacture, import, export and transit through its territory; and

(b) To increase the effectiveness of import, export and transit controls, including, where appropriate, border controls, and of police and customs transborder cooperation.

Article 12. Information

1. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant case-specific information on matters such as authorized producers, dealers, importers, exporters and, whenever possible, carriers of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a) Organized criminal groups known to take part or suspected of taking part in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(b) The means of concealment used in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and ways of detecting them;

(c) Methods and means, points of dispatch and destination and routes customarily used by organized criminal groups engaged in illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; and

(d) Legislative experiences and practices and measures to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

3. States Parties shall provide to or share with each other, as appropriate, relevant scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to enhance each other's abilities to prevent, detect and investigate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to prosecute the persons involved in those illicit activities.

4. States Parties shall cooperate in the tracing of firearms, their parts and components and ammunition that may have been illicitly manufactured or trafficked. Such cooperation shall include the provision of prompt responses to requests for assistance in tracing such firearms, their parts and components and ammunition, within available means.

5. Subject to the basic concepts of its legal system or any international agreements, each State Party shall guarantee the confidentiality of and comply with any restrictions on the use of information that it receives from another State Party pursuant to this article, including proprietary information pertaining to commercial transactions, if requested to do so by the State Party providing the information. If such confidentiality cannot be maintained, the State Party that provided the information shall be notified prior to its disclosure.

Article 13. Cooperation

1. States Parties shall cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to article 18, paragraph 13, of the Convention, each State Party shall identify a national body or a single point of contact to act as liaison between it and other States Parties on matters relating to this Protocol.

3. States Parties shall seek the support and cooperation of manufacturers, dealers, importers, exporters, brokers and commercial carriers of firearms, their parts and components and ammunition to prevent and detect the illicit activities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 14. Training and technical assistance

States Parties shall cooperate with each other and with relevant international organizations, as appropriate, so that States Parties may receive, upon request, the training and technical assistance necessary to enhance their ability to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, including technical, financial and material assistance in those matters identified in articles 29 and 30 of the Convention.

Article 15. Brokers and brokering

1. With a view to preventing and combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, States Parties that have not yet done so shall consider establishing a system for regulating the activities of those who engage in brokering. Such a system could include one or more measures such as:

- (a) Requiring registration of brokers operating within their territory;
- (b) Requiring licensing or authorization of brokering; or
- (c) Requiring disclosure on import and export licences or authorizations, or accompanying documents, of the names and locations of brokers involved in the transaction.

2. States Parties that have established a system of authorization regarding brokering as set forth in paragraph 1 of this article are encouraged to include information on brokers and brokering in their exchanges of information under article 12 of this Protocol and to retain records regarding brokers and brokering in accordance with article 7 of this Protocol.

III. Final provisions

Article 16. Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request

for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

*Article 17. Signature, ratification, acceptance,
approval and accession*

1. This Protocol shall be open to all States for signature at United Nations Headquarters in New York from the thirtieth day after its adoption by the General Assembly until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect

to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 18. Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19. Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 20. Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 21. Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Traduzione non ufficiale

Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, fatto a New York il 31 maggio 2001

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attività pregiudizievoli per la sicurezza di ciascuno Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace;

Convinti dunque della necessità che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attività di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale;

Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 53/111 del 9 dicembre 1998, in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;

Tenendo conto del principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli, contenuto nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui principi del diritto internazionale concernenti le amichevoli relazioni e la cooperazione fra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni aiuterà a prevenire e combattere questo tipo di criminalità,

Hanno convenuto quanto segue:

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.

3. I reati previsti ai sensi dell'art. 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Articolo 2. Scopo

L'obiettivo del presente Protocollo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parte allo scopo di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni.

Articolo 3. Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- (a) « arma da fuoco » indica qualsiasi arma a canna portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che è progettata a tal fine o che può agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformità alla legislazione interna. Ciò nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;
- (b) « parti ed elementi » indica qualsiasi elemento o pezzo di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco ed essenziale al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di arma da fuoco;
- (c) « munizione » indica l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato;
- (d) « fabbricazione illecita » indica la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni:
 - (i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito;
 - (ii) senza licenza né autorizzazione di un'autorità competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; oppure
 - (iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformità all'art. 8 del presente Protocollo;

sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi, in conformità alla legislazione interna;

- (e) « traffico illecito » indica l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi o munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parte autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni

del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'art. 8 del presente Protocollo;

- (f) « pedinamento » indica il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati Parte ad individuare ed analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e ad effettuare investigazioni.

Articolo 4. Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformità all'art. 5 di detto Protocollo, quando questi reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi è implicato.

2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 5. Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alle seguenti condotte, qualora messe in atto intenzionalmente:

- (a) fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
- (b) traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
- (c) contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio (o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'art. 8 del presente Protocollo).

2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

- (a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e
- (b) all'organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favorire per mezzo di aiuti o consigli la commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6. Confisca, sequestro e uso

1. Fatto salvo l'art. 12 della Convenzione gli Stati Parte, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito.

2. Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti, elementi e munizioni, a meno che non sia stata ufficialmente autorizzata un'altra misura per disporne ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.

II - PREVENZIONE

7. Conservazione delle informazioni

Ciascuno Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonché ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonché per prevenire e individuare talie attività. Le informazioni in oggetto sono le seguenti:

- (a) i marchi appropriati richiesti in forza dell'art. 8 del presente Protocollo;
- (b) nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il Paese di esportazione, il Paese d'importazione, i Paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Articolo 8. Marcatura delle armi da fuoco

1. Ai fini dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati Parte:

- (a) esigono, al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie oppure mantengono qualsiasi altra modalità di marcatura, unica e di facile uso, che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati di identificare facilmente il Paese di fabbricazione;
- (b) esigono una marcatura semplice su ogni arma da fuoco importata, che consenta di identificare il Paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione, permettendo alle autorità competenti di questo Paese di seguire le tracce dell'arma da fuoco, nonché un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non è necessario applicare le condizioni enunciate nella presente lettera alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili;
- (c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, un'unica marcatura atta a consentire a tutti gli Stati Parte di identificare il Paese che effettua il trasferimento.

2. Gli Stati Parte incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.

Articolo 9. Neutralizzazione delle armi da fuoco

Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non considera come arma da fuoco un'arma da fuoco neutralizzata prende i provvedimenti necessari, ivi compresa, se del caso, la previsione di specifici reati, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai seguenti principi generali di neutralizzazione:

- (a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare ai fini di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata;
- (b) prendere provvedimenti, se del caso, per far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorità competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;
- (c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorità competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.

Articolo 10. Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito

1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonché di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte si accerta che:

- (a) gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione;
- (b) gli Stati di transito, senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale, abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito.

2. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento devono contenere informazioni comprendenti almeno il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il Paese di esportazione, il Paese d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantità, nonché, in caso di transito, i Paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.

3. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni.

4. Ciascuno Stato Parte prevede, nell'ambito dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.

5. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per fini legali come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.

Articolo 11. Misure di sicurezza e di prevenzione

Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonché la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti:

- (a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione, dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio;
- (b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.

Articolo 12. Informazioni

1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta ciò è possibile, i trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in particolare:

- (a) i gruppi criminali organizzati che notoriamente partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
- (b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli.
- (c) le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizione e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
- (d) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonché leprassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacità di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attività illecite.

4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di fabbricazione o traffici illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore.

5. Fatti salvi i principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Parte in applicazione

del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le limitazioni al loro uso, se è richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non può essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne è avvisato prima che queste ultime siano divulgate

Articolo 13. Cooperazione

1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'art. 18 della Convenzione, ciascuno Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14. Formazione professionale ed assistenza tecnica

Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacità di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa l'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

Articolo 15. Agenti venditori e intermediazione

1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attività di coloro che praticano l'intermediazione.

Questo sistema potrebbe includere una o più misure, come:

- (a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio;
- (b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'intermediazione; oppure
- (c) l'esigenza di indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione.

2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'intermediazione, come enunciato al paragrafo 1 del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni

ai sensi dell'art. 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'intermediazione conformemente all'art. 7 del presente Protocollo.

III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16. Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo per via negoziale.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non possa essere composta per via negoziale entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite ricorso, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 17. Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte del presente Protocollo.

Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

Articolo 18. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, purché non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.

2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, che ratifichi, accetti e approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data più recente.

Articolo 19. Emendamento

1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre un emendamento e di presentarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione l'emendamento proposto, al fine di esaminarlo e di decidere in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti in Conferenza delle Parti, compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascun emendamento. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l'adozione dell'emendamento, in ultima istanza, richiede un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella Conferenza delle Parti.

2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.

3. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.

4. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.

5. Nel momento della sua entrata in vigore, l'emendamento sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere vincolati dallo stesso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e di ogni emendamento anteriore ratificato, accettato o approvato dagli stessi.

Articolo 20. Denuncia

1. Ciascuno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri lo hanno denunciato.

Articolo 21. Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.